

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CATASTO

UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI"

Repubblica Italiana

Regione Siciliana

CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE DEI COMUNI "VALLE DEGLI IBLEI" DELLA STIPULA DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER L'AVVIO DELLA PROCEDURA DI DECENTRAMENTO, NELL'AMBITO DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEL CATASTO AI COMUNI.

(D. Lgs.n. 112 del 1998)

L'anno duemilasei, il giorno undici del mese di aprile in Palazzolo Acreide nella sede dell'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei" con scrittura privata

TRA

- **il Comune di Sortino**, con sede in Sortino, Viale Mario Giardino, ove domicilia per la carica, codice fiscale 80002250894, partita IVA 00282850890 nella persona del Sindaco *pro tempore*, Dott. Orazio Mezzio, il quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22/03/2006;

E

L'Unione dei Comuni " Valle Degli Iblei" in persona del Presidente *pro tempore*, Dott. Giuseppe Veneziano, domiciliato per la sua carica presso l'Unione "VALLE DEGLI IBLEI", (codice fiscale 93045730897) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiglio dell'unione n. 15 del 27/12/2005 che si allega quale parte integrante

SI PREMETTE CHE

- Con atto n.29 del 27.06.03 innanzi al Segretario capo del Comune di Palazzolo Acreide è stata costituita l'Unione dei Comuni Valle degli Iblei fra i Comuni di Palazzolo Acreide, Cassaro, Ferla, Buscemi, Buccheri, Canicattini Bagni per la gestione in unione di tutti i servizi comunali;
- Con i singoli provvedimenti consiliari, i Comuni di Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Cassaro, Ferla e Palazzolo Acreide approvavano la modifica dello Statuto dell'Unione dei Comuni per l'ingresso del Comune di Sortino all'Unione stessa;

- Con atto n. 10 del 16.11.2005 innanzi al segretario dell'Unione si è formalizzata la modifica dello Statuto dell'Unione sancendo l'adesione del Comune di Sortino all'Unione stessa.
- Nello statuto dell'Unione, all'art. 7, è previsto che l'effettiva attivazione del servizio da parte dell'unione può avvenire a seguito di provvedimento consiliare ai sensi dell'art. 42 del Dlgs 267/2000 con la quale è approvata la convenzione di servizio.
- L'art.66, del D. Lgs. 112/98 ha attribuito ai Comuni le funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estremi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni;
- Con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22.03.2006 il Comune di Sortino ha deliberato la "Approvazione dello schema per la gestione unitaria del territorio dell'Unione dei Comuni VALLE DEGLI IBLEI della stipula del protocollo d'intesa, per il trasferimento competenze del catasto ai Comuni";

Tutto ciò premesso tra i sottoscritti nella loro qualità di Sindaco *pro tempore*, Presidente *pro tempore* dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" si stipulano i seguenti patti e condizioni:

TUTTO CIÒ PREMESSO

Tra i sottoscritti comparenti signori nella loro qualità di Sindaco *pro tempore* e Presidente *pro tempore* dell'Unione Comuni "Valle degli Iblei" si stipulano i seguenti patti e condizioni che si riportano:

Art. 1 – Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente Convenzione al fine di pervenire sul territorio dell'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei" al trasferimento delle funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del Catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione

degli estimi e del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni dà mandato al Presidente dell'Unione di stipulare apposito protocollo di intesa, con l'Agenzia del Territorio, previa approvazione da parte della Giunta dell'Unione; Il Comune di Sortino, a mezzo del legale rappresentante, trasferisce pertanto all'Unione dei Comuni "Valle degli Iblei", che a mezzo del legale rappresentante accetta, la gestione e gli adempimenti necessari per pervenire al trasferimento delle funzioni richiamate.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

l'attuazione del decentramento per il trasferimento delle funzioni e dei servizi catastali agli Enti locali (Comuni e loro Associazioni), in attuazione al D. Lgs. N. 112 del 1998. Ai sensi del citato D. Lgs. le funzioni oggetto del trasferimento sono da considerarsi quelle di consultazione e aggiornamento dei dati catastali e certificazioni. Tale attivazione avrà un carattere provvisorio fino al trasferimento definitivo di funzioni e risorse attraverso DPCM. Essa sarà condotta nel rispetto delle competenze e dei ruoli disciplinari dai provvedimenti normativi in materia e potrà riguardare anche l'accettazione e l'aggiornamento dei dati catastali secondo le procedure informatizzate PROGEO e DOCFA o altre previste dalla legge, e quanto altro oggi assicurato dall'agenzia del territorio anche se non citato e fermo restando quanto di competenza dello Stato.

Art. 4 – Stipula protocollo d'Intesa.

Al Presidente dell'Unione viene dato mandato per la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia del Territorio.

Art. 5- Ripartizione delle spese

I costi globali per l'esercizio delle funzioni trasferite vengono sostenute dall'Unione con i fondi trasferiti dai Comuni firmatari della convenzione e con entrate proprie.

I costi sono ripartite fra i Comuni sulla base dei seguenti criteri:

- 1) popolazione residente;
- 2) estensione territoriale;

Qualora i servizi abbiano un'articolazione territoriale o esplicitamente richiesti da un singolo Comune, la suddivisione delle spese avverrà in base ai costi sostenuti sui singoli territori comunali. Saranno rimborsate al Comune di appartenenza le spese per il personale comandato all'Unione.

Art. 6– Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione; ha durata pari a quella dell'Unione Comuni “ Valle Degli Iblei”. L'esercizio unificato del servizio decorre dalla firma del presente protocollo.

Art. 7 – Ambito territoriale

L'ambito territoriale della gestione unitaria delle funzioni relative alla conservazione, utilizzazione e aggiornamento degli atti del catasto terreni e del catasto edilizio urbano, nonché alla revisione degli estimi del classamento, fermo restando quanto previsto a carico dello Stato in materia di gestione unitaria e certificata dei flussi di aggiornamento delle informazioni ed il coordinamento operativo per la loro utilizzazione attraverso la rete unitaria delle pubbliche Amministrazioni, è individuato nel territorio dei Comuni dell'Unione .

Art. 8 – Dotazione organica

Con riferimento al personale dei Comuni la dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni relative al Servizio Catasto verrà definita dalla Giunta dell'Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previa le necessarie procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali così come previsto dai vigenti C.C.N.L..

Con la stessa deliberazione giuntale o, se del caso, con altra successiva, sarà stabilito il ricorso ad eventuali professionalità esterne.

Per il personale trasferito dall'Agenzia del territorio, interverranno accordi negoziali tra l'Unione e la predetta Agenzia del territorio.

Art. 9– Recesso – Revoca del servizio Scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune dall'Unione, deliberato con le modalità e tempi previsti dall'art. 6 dello Statuto, ha effetto dal 31.12 successivo.

Il recesso di un Comune dall'Unione non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni individuali acquistati dall'Unione e, nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo, si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

In caso di dimissioni o revoca della gestione del Servizio da parte dell'Unione stessa, si applicano le procedure previste dallo Statuto.

In caso di scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale comandato e/o trasferito è rassegnato al Comune di provenienza mantenendo i diritti garantiti dall'art. 31 D.L.gs 165 del 30 marzo 2001. Per il personale assunto direttamente dall'Unione sarà applicato l'art. 25 del CCNL dopo avere, comunque, verificato la disponibilità dei Comuni aderenti all'Unione di una collocazione nella propria dotazione organica.

Art. 10 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono affidate ad un collegio arbitrale composto da tre arbitri:

- uno nominato dal Comune o Comuni avanzanti contestazioni;
- un altro dalla Giunta dell'Unione;
- il terzo di comune accordo tra i Comuni contestanti e la Giunta dell'Unione, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Siracusa.

Gli arbitri, così nominati, giudicheranno in via amichevole, senza formalità a parte il rispetto del principio del contraddittorio. La pronuncia del collegio è definitiva e inappellabile.

ART. 11 Norma transitoria.

Fino alla realizzazione della rete informatica fra i Comuni dell'Unione, il Comune di Sortino aderisce e fa proprio l'allegato Protocollo d'Intesa, tra agenzia del Territorio e Comune di Palazzolo Acreide, stipulato per il decentramento di uno sportello catastale al Pubblico dell'Ufficio Provinciale di Siracusa, rep. 35 del 28/06/02, al fine di poter usufruire dei servizi previsti.

Il Comune citato parteciperà alle spese per le attrezzature già effettuate per il servizio, da parte del Comune di Palazzolo Acreide. Parteciperà, inoltre, alle spese per il personale, per i locali, per energia elettrica, per telefonia e quanto altro necessario per il funzionamento a partire dalla firma della presente convenzione.

I criteri del riparto sono quelli indicati all'art.5.

Art. 12 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nella presente conversazione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alle leggi in materia.

Art. 13 Registrazione

Le spese della presente convenzione, soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 45 della tariffa, parte seconda- allegata al D.P.R. 26 aprile 1988 n.131, sono compensate tra i Comuni associati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Sortino

Per l'Unione dei Comuni “ Valle Degli Iblei”

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.